

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1207)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DELLA PORTA, BARBARO, COSTA, MURMURA, TIBERI,
TIRIOLO, SALERNO, ACCILI, LISI e DE CAROLIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1973

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, per quanto riguarda l'inquadramento economico dei sottufficiali e dei militari di truppa dei Corpi di polizia e rispettive loro equiparazioni alle carriere di concetto ed esecutiva

ONOREVOLI SENATORI. — Con i decreti presidenziali nn. 16 e 19 dell'11 gennaio 1956 venne riordinato il trattamento economico del personale statale e venne inquadrato il pubblico impiego in quattro ordini di carriera direttiva: concetto, esecutiva e ausiliaria.

In ogni carriera venne inquadrato il personale in relazione alle loro funzioni e responsabilità e per ogni carriera vennero stabiliti coefficienti per la determinazione degli stipendi annui lordi.

Nella estensione della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 19 la gerarchia militare dei Corpi

di polizia venne allineata a tre ordini di carriera:

direttiva (da generale a sottotenente);

esecutiva (da maresciallo maggiore a vice brigadiere);

ausiliaria (appuntati e carabinieri, agenti, finanziari, eccetera).

Emerge in tutta evidenza l'assenza dell'allineamento alla carriera di concetto, con un inspiegabile distacco nella scala dei valori fra le varie gerarchie in cui il personale militare è articolato: ufficiali, sottufficiali, truppa.

Premesso che l'equiparazione degli ufficiali ai funzionari civili della carriera direttiva ne ha sancito il riconoscimento di merito e la parità economica, determinando per sempre uno stabile equilibrio di rapporto, l'allineamento dei sottufficiali alla carriera esecutiva e della truppa alla carriera ausiliaria ha fortemente declassato il prestigio di detto personale, sottovalutandone i giusti meriti derivanti dal loro stato giuridico.

Infatti non va ignorato che i sottufficiali dei Corpi di polizia, nella loro veste giuridica di « ufficiali di polizia giudiziaria » (articolo 221 del codice di procedura penale) ed « ufficiali di polizia tributaria » (articolo 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4) operano di iniziativa e organizzano e dirigono personalmente servizi d'indagine, accertamenti in materia penale e finanziaria, a tutela di leggi ordinarie e speciali, assumendosene in pieno la responsabilità e rispondendone direttamente all'Autorità giudiziaria.

La vasta gamma delle materie (legislazione penale e tributaria, ordine pubblico, valuta, sofisticazioni alimentari, caccia e pesca, archeologia, demanio, eccetera; ed ancora nelle mansioni d'ufficio con compiti di carattere tecnico-amministrativo, maneggio di fondi e materiali dello Stato) in cui l'esercizio delle funzioni trova esplicazione nella iniziativa e nella responsabilità di comando, in misura sempre crescente ed al passo con la moderna legislazione, richiede al sottufficiale dei Corpi di polizia un grado di preparazione professionale ed un livello di specializzazione tecnico-applicativa sempre conformi a nuovi maggiori e più elevati compiti; tale preparazione comporta una capacità basata su una cultura generale perlomeno a livello di Istituto di istruzione di secondo grado.

Considerando quindi il complesso delle attribuzioni loro demandate e tenendo parimenti conto della immediata dipendenza gerarchica dagli ufficiali (inquadri nella carriera direttiva) i sottufficiali dei Corpi di polizia debbono essere equiparati agli impiegati civili della carriera di concetto, con l'acquisizione della parità retributiva fra i vari gradi militari (da vice brigadiere a maresciallo maggiore) e le qualifiche civili (da

vice segretario a segretario capo) così come sono comprese nell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Analogo criterio deve essere adottato nei confronti dei militari di truppa dei Corpi di polizia, i quali, nella veste giuridica di « agenti di polizia giudiziaria e tributaria », sono posti alle immediate dipendenze dei sottufficiali, con i quali collaborano nella esecuzione dei servizi di istituto e negli incarichi di carattere tecnico-amministrativo, e pertanto debbono essere equiparati alla carriera esecutiva, con l'acquisizione della parità retributiva con le qualifiche civili comprese nell'articolo 180 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, modificato con l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970.

Dal lontano 1956 ad oggi sono stati varati provvedimenti per il miglioramento retributivo dei pubblici impiegati, ma, mentre i civili sulla forza espressa da rivendicazioni sindacali hanno esercitato il diritto alla tutela economica delle loro attribuzioni, i militari, cui tale diritto non è esteso, hanno affidato la loro causa alla volontà del legislatore, il quale però non sempre ha risposto equamente alle aspirazioni della categoria.

Infatti, i sottufficiali dei Corpi di polizia non solo sono stati declassati nei confronti degli impiegati civili, ma lo sono stati anche nei confronti dei loro stessi ufficiali.

Con la legge 11 giugno 1959, n. 353, venne riconosciuta la parità dei coefficienti e di stipendio fra il maresciallo maggiore ed il capitano, fra il maresciallo capo ed il tenente, fra il maresciallo ordinario ed il sottotenente, anche se con diversa detrazione di anzianità di servizio alla base, come sottodimostrato:

capitano (coeff. 271): detrazione anni 10, stipendio annuo lire 813.000;

tenente (coeff. 229): detrazione anni 4, stipendio annuo lire 687.000;

sottotenente (coeff. 202): detrazione anni zero, stipendio annuo lire 606.000;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

maresciallo maggiore (coeff. 271): detrazione anni 18, stipendio annuo lire 813 mila;

maresciallo capo (coeff. 229): detrazione anni 15, stipendio annuo lire 687.000;

maresciallo ordinario (coeff. 202): detrazione anni 11, stipendio annuo lire 606 mila.

Con la successiva legge 15 dicembre 1960, n. 1577, fu operato un processo di lievitazione ai coefficienti degli ufficiali, lasciando fermi quelli dei sottufficiali, col risultato negativo di rompere l'equilibrio suaccennato, equilibrio che, se non soddisfaceva appieno le aspirazioni dei sottufficiali, poteva essere sempre tenuto a base per le trattative future:

capitano (coeff. 332): detrazione anni 10, stipendio annuo lire 996.000;

tenente (coeff. 268): detrazione anni 4, stipendio annuo lire 804.000;

sottotenente (coeff. 220): detrazione anni zero, stipendio annuo lire 660.0000;

maresciallo maggiore (coeff. 271): detrazione anni 18, stipendio annuo lire 813 mila;

maresciallo capo (coeff. 229): detrazione anni 15, stipendio annuo lire 687.000;

maresciallo ordinario (coeff. 202): detrazione anni 11, stipendio annuo lire 606 mila.

Con la rivalutazione retributiva stabilita con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, fu confermata sostanzialmente la disparità retributiva fra i suddetti sottufficiali inferiori e i marescialli, come si evince dal prospetto seguente:

capitano: detrazione anni 10, stipendio annuo lire 1.678.800;

tenente: detrazione anni 4, stipendio annuo lire 1.336.200;

sottotenente: detrazione anni zero, stipendio annuo lire 1.130.600;

maresciallo maggiore: detrazione anni 18, stipendio annuo lire 1.397.500;

maresciallo capo: detrazione anni 15, stipendio annuo lire 1.145.800;

maresciallo ordinario: detrazione anni 11, stipendio annuo lire 1.032.600.

Con il recente decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, il divario fra il parametro del capitano e quello del maresciallo maggiore è ancora aumentato (ben 67 punti pari a lire 492.450 annue lorde); nel contempo al capitano è stata anche abolita la detrazione dell'anzianità di servizio alla base, mentre al maresciallo maggiore la detrazione dell'anzianità è stata portata da anni 18 ad anni 12, ripristinando quella originaria del decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 1956.

Il raffronto risulta nel seguente prospetto:

capitano (par. 285): detrazione anni zero, stipendio annuo lire 2.094.750;

tenente (par. 250): detrazione anni zero, stipendio annuo lire 1.837.500;

sottotenente (par. 175): detrazione anni zero, stipendio annuo lire 1.286.250;

maresciallo maggiore (par. 218): detrazione anni 12, stipendio annuo lire 1.602.300;

maresciallo capo (par. 195): detrazione anni 10, stipendio annuo lire 1.433.250;

maresciallo ordinario (par. 168): detrazione anni 6, stipendio annuo lire 1.234.800.

Inoltre devesi tener conto che il capitano trovasi ad un terzo della carriera (entro il limite di 10 anni di servizio e 28-30 anni di età), mentre il maresciallo maggiore raggiunge il grado tra i 26-30 anni di servizio ed ormai quasi al limite della carriera, a causa del vigente sistema di avanzamento ad anzianità pura per cui le promozioni hanno luogo in ordine di ruolo ed in misura corrispondente alle vacanze verificatesi nell'anno.

A parziale contenimento del distacco parametrico di cui sopra è detto, con l'articolo 23 dello stesso decreto n. 1079 del 1970 è stata istituita — a partire dal 1° luglio 1970 — la qualifica di « aiutante » e di « scelto », da conferire ai marescialli maggiori nel li-

mite del 10 per cento dei posti di organico dei sottufficiali dei vari Corpi.

Tale qualifica, non essendo un vero e proprio grado acquisibile per anzianità o per esami, a prescindere dai criteri di valutazione attuati per la formazione della graduatoria annuale, ha determinato sconvolgimento alla progressione retributiva fra pari grado, fino al caso limite che sottufficiale meno anziano di servizio percepisca stipendio superiore, creando risentimenti e malcontento ed accentuando ancor più il decadimento morale dei sottufficiali.

Pertanto riteniamo doverosa l'abolizione della qualifica di « aiutante » e di « scelto », ripristinando l'attribuzione al grado di maresciallo maggiore del massimo parametro retributivo attribuito alla carriera nella quale il sottufficiale verrà inquadrato, rivalutazione quest'ultima quantomeno opportuna per evitare un ulteriore aumento di divario fra i sottufficiali e gli ufficiali, per i quali ultimi, in forza dell'articolo 16-*quater* della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si dovrà provvedere alla revisione del trattamento economico.

Per effetto della legge 11 dicembre 1971, n. 1090, il militare di truppa dei Corpi di polizia consegue la promozione ad appuntato al compimento del 14° anno di servizio e permane nel grado fino al termine della carriera (55 anni di età) senza possibilità di miglioramento economico se non quello legato al sistema degli aumenti biennali (2,50 per cento).

Pertanto, analogamente al criterio col quale sono stati attribuiti parametri progressivi al militare di truppa in ferma volontaria (nei primi tre anni, parametro 115), in rafferma (dai tre ai nove anni, parametro 124), ed in servizio continuativo (dopo i nove anni, parametro 138) si rende necessario per gli appuntati una progressione retributiva articolata con l'attribuzione di una superiore classe di stipendio al 20°, al 26° ed al 32° anno di servizio, affinché essi raggiungano la fine della carriera se non con un grado superiore almeno con uno stipendio socialmente adeguato al lungo periodo di servizio prestato alle dipendenze dello Stato, retribu-

zione sulla quale costituire poi la base pensionabile.

Alle sopraindicate finalità persegue il presente disegno di legge.

* * *

Il disegno di legge consta di due titoli, comprese le disposizioni transitorie e finali, e di cinque tabelle allegate.

TITOLO I

Equiparazione giuridica ed economica dei sottufficiali dei Corpi di polizia alla carriera di concetto degli impiegati dello Stato

L'articolo 1 sancisce l'equiparazione giuridica dei sottufficiali alle qualifiche della carriera degli impiegati civili dello Stato comprese nell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'equiparazione sorge dalla giusta valutazione delle attribuzioni, delle mansioni e della « responsabilità della corretta applicazione delle leggi e dei regolamenti » alle quali i sottufficiali dei Corpi di polizia sono sottoposti in virtù del loro stato di « ufficiali di polizia giudiziaria e tributaria », attribuzioni che esulano di gran lunga da quelle esplicitate dal personale della carriera esecutiva alla quale finora i sottufficiali suddetti sono stati equiparati.

Data la capillarità della dislocazione nel territorio nazionale dei reparti operativi dei vari Corpi di polizia, il sottufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, trovasi a dover agire d'iniziativa, avocando a se stesso l'organizzazione, la direzione e lo svolgimento dei vari servizi, assumendosene in pieno la responsabilità e rispondendone direttamente all'Autorità giudiziaria (articolo 220 del codice di procedura penale). Inoltre, in qualità di comandante di reparto o di addetto a mansioni di ufficio nei vari Comandi, il sottufficiale svolge compiti di segreteria e di

collaborazione con gli ufficiali (carriera direttiva), provvede agli adempimenti che gli vengono affidati ed esplica gli altri compiti di carattere amministrativo-contabile-tecnico previsti dagli ordinamenti dei vari Corpi.

Perciò ai sottufficiali, come per gli ufficiali, viene richiesto un grado di preparazione tecnico-professionale, basata su una sempre moderna e crescente legislazione, che va dalla cultura giuridica alle leggi di Pubblica sicurezza e di Polizia militare, dal Codice della strada a quelli della navigazione marittima ed aerea, dalla legislazione finanziaria sulle imposte e tasse alla contabilità aziendale, dal diritto privato e commerciale al diritto processuale penale tributario ed al contenzioso.

Il sottufficiale consegue il grado iniziale di vicebrigadiere mediante la partecipazione per titolo e per esame al concorso nazionale indetto con decreto ministeriale (previo esame scritto ed orale), la frequenza di apposito corso annuale (o biennale con esame intermedio) con esame finale di idoneità per la formazione della graduatoria di merito.

Il brigadiere per conseguire l'idoneità al grado di maresciallo ordinario deve essere ammesso, previa valutazione, ad apposito concorso interno che comporta prove di esame scritto ed orale, di carattere generale e tecnico-professionale, esame che dà luogo alla formazione della graduatoria di merito.

Dopo di che, premesso che l'ufficiale con il solo diploma di magistrale più la scuola militare è stato equiparato alla carriera direttiva, per conseguenza logica e per titoli di merito il sottufficiale con la licenza media inferiore più la scuola militare ed i vari corsi di aggiornamento dovrebbe di diritto essere equiparato alla carriera di concetto, con l'allineamento dei vari gradi militari alle qualifiche comprese nell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, (ora ristrutturato con l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077) e con l'attribuzione dei parametri e relativa classe di stipendio di cui alla tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

L'articolo 2 attribuisce ai sottufficiali dei Corpi di polizia i parametri e la relativa classe di stipendio del personale civile dello Stato della carriera di concetto, stabilendo per i brigadieri un periodo massimo di permanenza nel parametro iniziale; ciò per evitare che, a causa del vigente sistema di avanzamento ad anzianità pura in base al quale le promozioni hanno luogo in ordine di ruolo ed in misura corrispondente alle vacanze verificatesi, il brigadiere possa rimanere nella stessa classe di stipendio oltre un ragionevole periodo e comunque non più di quello previsto per il segretario.

L'articolo 3 sopprime la qualifica di « aiutante » e di « scelto » istituita con l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079. Infatti, atteso che tale qualifica non costituisce il massimo grado di sottufficiale conseguibile ad anzianità o per esami, ma solo l'attribuzione di una classe di stipendio ad una minima percentuale di parigrado, essa impone una disparità di trattamento economico fra personale dello stesso grado, con le stesse mansioni ed attribuzioni e con le stesse responsabilità, in evidente contrasto con l'articolo 36 della Carta costituzionale.

TITOLO II

Equiparazione giuridica ed economica dei militari di truppa dei Corpi di polizia alla carriera esecutiva degli impiegati civili dello Stato

L'articolo 4 sancisce l'equiparazione giuridica dei militari di truppa dei Corpi di polizia alle qualifiche della carriera esecutiva degli impiegati civili dello Stato comprese nell'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I militari di truppa nelle loro funzioni di « agenti di polizia giudiziaria e tributaria » svolgono servizi a tutela di leggi ordinarie e speciali, con responsabilità ed attribuzioni che nulla hanno in parallelo con i dipenden-

ti civili della carriera ausiliaria alla quale fino ad oggi sono stati agganciati. Non è poi tanto infrequente che l'appuntato dei carabinieri venga a trovarsi al comando di una stazione dell'Arma, per cui, limitatamente a tale periodo, rivesta la qualifica di « ufficiale di polizia giudiziaria », come espressamente cita il decreto legislativo luogotenenziale dell'11 gennaio 1945, n. 30, ancora pienamente in vigore.

Nelle sedi centrali e periferiche dei comandi, inoltre, i militari di truppa dei Corpi di polizia « disimpegnano mansioni d'archivio, di protocollo, di registrazione, di meccanografia, di dattilografia, nonché quelle di collaborazione di natura contabile, tecnica ed amministrativa » prevista dagli ordinamenti dei vari Corpi.

La preparazione tecnico-professionale di cui è in possesso pone il militare di truppa in condizione di pieno riconoscimento all'allineamento alla carriera esecutiva.

L'articolo 5 stabilisce che all'appuntato dei Corpi di polizia sia attribuito, ogni sessennio dopo la data di promozione, un parametro progressivo; ciò perchè il grado di appuntato, per effetto della legge 11 dicembre 1971, n. 1090, viene conseguito al compimento del 14° anno di servizio e resta per la gran massa il punto terminale della carriera.

In tale grado gli appuntati permangono per oltre venti anni, allo stato attuale beneficiando solo degli aumenti biennali del 2,50 per cento su uno stipendio che rappresenta appena la metà degli interi emolumenti. Al carabiniere e gradi corrispondenti il nuovo parametro è attribuito con l'analogo criterio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e cioè tenendo conto della posizione di stato di ferma volontaria, rafferma, servizio continuativo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Dette norme regolano la posizione di servizio dei marescialli maggiori ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata conferita la qualifica di « aiutante » e di « scelto ». Per effetto della presente legge tali qualifiche debbono considerarsi acquisite per il solo periodo dal 1° luglio 1970 al 31 dicembre 1972 (giorno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge).

L'articolo 7 indica la data di efficacia della legge.

L'articolo 8 reca, infine, le indicazioni dell'onere e delle modalità di copertura della spesa.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

Art. 1.

Ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato è riconosciuta l'equiparazione giuridica alla carriera di concetto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con l'allineamento dei vari gradi alle qualifiche comprese nell'articolo 171, come appresso specificato:

Grado militare	Qualifica della carriera civile di concetto
— Aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	— Segretario capo
— Maresciallo capo e gradi corrispondenti	— Segretario principale
— Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	— Primo segretario
— Brigadiere	— Segretario
— Vicebrigadiere	— Vice segretario o segretario aggiunto

La ristrutturazione delle qualifiche degli impiegati civili comprese nell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si applica nei confronti dei sottufficiali dei Corpi di cui al precedente comma solo agli effetti economici, come specificato nel seguente articolo 2.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 2.

Ai sottufficiali dei Corpi di polizia, di cui al precedente articolo 1, sono attribuiti i parametri e relativa classe di stipendio conforme a quelli degli impiegati civili della carriera di concetto previsti nel quadro I, sezione A), della tabella unica degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, come specificato nel seguente prospetto:

Grado militare	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Stipendio annuo lordo
Vicebrigadiere	160	—	1.176.000
Brigadiere	188	4	1.381.800
	227	—	1.668.450
Maresciallo ordinario	260	—	1.911.000
Maresciallo capo	302	—	2.219.700
Maresciallo maggiore e aiutante di battaglia	370	—	2.719.500

Nota. — Il brigadiere consegue il parametro 227 dopo quattro anni di permanenza nel parametro 188.

Art. 3.

È soppressa la qualifica di « aiutante » e di « scelto » istituita con l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

TITOLO II

Art. 4.

Ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Corpo forestale dello Stato è riconosciuta la equiparazione giuridica alla carriera esecutiva degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, allineando alle qualifiche comprese nell'articolo 180 i militari dei vari gradi e nelle diverse posizioni di stato, come specificate nel seguente prospetto:

Grado e posizione di stato del militare	Qualifiche della carriera esecutiva
— Appuntato con 32 anni di servizio	— Archivista capo
— Appuntato con 26 anni di servizio	— Primo archivista
— Appuntato con 20 anni di servizio	— Archivista
— Appuntato con 14 anni di servizio	— Applicato
— Finanziere e gradi corrispondenti	— Applicato aggiunto

Art. 5.

Ai militari di truppa dei Corpi di polizia sono attribuiti, a seconda del grado e della anzianità di servizio di cui al precedente articolo 4, i parametri e relativa classe di stipendio come sotto specificato:

Grado	Parametro	Anzianità di servizio e posizione di stato	Stipendio annuo lordo
Carabiniere e gradi corrispondenti .	125	Ferma volontaria .	918.750
	138	Rafferma	1.014.300
	150	Servizio continuativo	1.102.500
— Appuntato .	170	Al 14° anno o promozione	1.249.500
— Appuntato .	183	Al 20° anno	1.345.050
— Appuntato .	198	Al 26° anno	1.455.300
— Appuntato .	218	Al 32° anno	1.602.300

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 6.

Per effetto della presente legge, le qualifiche di « aiutante » e di « scelto », conferite ai marescialli maggiori e gradi corrispondenti dell'Arma e dei Corpi di cui al precedente articolo 1 in applicazione dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, debbono considerarsi acquisite limitatamente al periodo dal 1° luglio 1970 al 31 dicembre 1972.

Per gli aiutanti di battaglia, marescialli maggiori e gradi corrispondenti la detrazione di servizio alla base per la determinazione dello stipendio resta fissata in anni dodici.

Art. 7.

La presente legge ha effetto a partire dal 1° gennaio 1973.

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri della difesa, delle finanze, dell'interno, di grazia e giustizia, dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO

Tabelle dimostrative degli oneri di spesa derivanti dall'applicazione del disegno di legge

ARMA DEI CARABINIERI

GRADO	Parametro attuale	Parametro proposto	Punti in aumento	Valore del punto	Onere	Unità organiche	Onere totale annuo lordo
Mar. Maggiore . .	245 218	370 370	125 152	7.350	918.750 1.117.200	2.060 1.740	1.892.625.000 1.943.928.000
Mar. Capo	195	302	107		786.450	3.450	2.713.252.500
Mar. Ordinario . .	168	260	92		676.200	3.450	2.332.890.000
Brigadiere	153	227	74		543.900	8.100	4.405.590.000
Vice Brigadiere . .	133	188	55		404.250	1.200	485.100.000
Appuntato	150	218	68		498.800	6.500	3.242.200.000
		198	48		352.800	7.000	2.469.600.000
		183	33		242.550	7.500	1.819.125.000
		170	20		147.000	8.500	1.249.500.000
Carabiniere	138	150	18		132.300	9.500	1.256.850.000
	124	138	14		102.900	10.000	1.029.000.000
	115	125	10		73.500	10.000	771.750.000
TOTALI . . .						79.000	25.611.410.500

GUARDIA DI FINANZA

GRADO	Parametro attuale	Parametro proposto	Punti in aumento	Valore del punto	Onere	Unità organiche	Onere totale annuo lordo
Mar. Maggiore . .	245 218	370 370	125 152	7.350	918.750 1.117.200	1.060 938	973.875.000 1.047.933.600
Mar. Capo	195	302	107		786.450	1.604	1.261.465.800
Mar. Ordinario . .	168	260	92		676.200	1.833	1.239.474.600
Brigadiere	153	227	74		543.900	4.646	2.526.959.400
Vice Brigadiere . .	133	188	55		404.250	900	363.825.000
Appuntato	150	218	68		498.800	3.270	1.631.076.000
		198	48		352.800	3.500	1.234.800.000
		183	33		242.550	3.800	921.690.000
		170	20		147.000	4.200	617.400.000
Finanziere	138	150	18		132.300	4.500	595.350.000
	124	138	14		102.900	5.000	514.500.000
	115	125	10		73.500	5.500	404.250.000
TOTALI . . .						40.371	13.332.599.400

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

GRADO	Parametro attuale	Parametro proposto	Punti in aumento	Valore del punto	Onere	Unità organiche	Onere totale annuo lordo
Mar. Maggiore . . .	245 218	370 370	125 152	7.350	918.750 1.117.200	1.730 570	1.589.437.500 636.804.000
Mar. Capo	195	302	107		786.450	2.600	2.044.770.000
Mar. Ordinario . . .	168	260	92		676.200	3.100	2.096.220.000
Brigadiere	153	227	74		543.900	8.000	4.351.200.000
Vice Brigadiere . . .	133	188	55		404.200	1.325	535.631.250
Appuntato	150	218	68		498.800	6.500	3.242.200.000
		198	48		352.800	7.000	2.469.600.000
		183	33		242.500	7.500	1.818.750.000
		170	20		147.000	8.500	1.249.500.000
Agente	138	150	18		132.300	9.500	1.256.850.000
	124	138	14		102.900	10.500	1.080.450.000
	115	125	10		73.500	11.625	854.437.500
TOTALI						78.450	23.225.850.250

AGENTI DI CUSTODIA

GRADO	Parametro attuale	Parametro proposto	Punti in aumento	Valore del punto	Onere	Unità organiche	Onere totale annuo lordo
Mar. Maggiore . . .	245 218	370 370	125 152	7.350	918.750 1.117.200	177 97	162.618.750 108.368.400
Mar. Capo	195	302	107		786.450	166	130.550.700
Mar. Ordinario . . .	168	260	92		676.200	194	131.182.800
Brigadiere	153	227	74		543.900	1.000	543.900.000
Vice Brigadiere . . .	133	188	55		404.250	200	80.850.000
Appuntato	150	218	68		498.800	1.200	598.560.000
		198	48		352.800	1.300	458.640.000
		183	33		242.500	1.600	388.000.000
		170	20		147.000	2.000	294.000.000
Agente	138	150	18		132.300	2.083	370.836.900
	124	138	14		102.900	2.200	226.380.000
	115	125	10		73.500	2.300	169.050.000
TOTALI						14.417	3.664.137.550

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GUARDIE FORESTALI DELLO STATO

GRADO	Parametro attuale	Parametro proposto	Punti in aumento	Valore del punto	Onere	Unità organiche	Onere totale annuo lordo
Mar. Maggiore . .	245 218	370 370	125 152	7.350	918.750 1.117.200	198 2	181.912.500 2.234.400
Mar. Capo	195	302	107		786.450	220	173.019.000
Mar. Ordinario . .	168	260	92		676.200	260	175.812.000
Brigadiere	153	227	74		543.900	1.000	543.900.000
Vice Brigadiere . .	133	188	55		404.250	300	121.275.000
Appuntato	150	218	68		498.800	300	149.640.000
		198	48		352.800	350	123.480.000
		183	33		242.500	400	97.000.000
		170	20		147.000	450	66.150.000
Agente	138 124 115	150	18		132.300	550	72.765.000
		138	14		102.900	600	61.740.000
		125	10		73.500	650	47.775.000
TOTALI . . .						5.280	1.816.702.900

Riepilogo generale della spesa derivante dall'applicazione del disegno di legge

Arma dei Carabinieri	L.	25.611.410.500
Corpo della Guardia di finanza	»	13.332.599.400
Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza	»	23.225.850.250
Corpo degli Agenti di custodia	»	3.664.137.550
Corpo forestale dello Stato	»	1.816.702.900

TOTALE GENERALE

L. 67.680.700.600